

## RELAZIONE TECNICA

### I – Introduzione Generale

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

L'obiettivo del piano di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; e deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di

vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Con riferimento all'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzione delle funzioni dei consigli comunali, limitatamente alle lett. e) – g), si ritiene riservata al consiglio comunale le linee di indirizzo da osservare nella predisposizione del piano di razionalizzazione.

## 2. Attuazione

Approvato il piano operativo lo stesso dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 tiene a precisare che le deliberazioni di scioglimento, liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o partecipate per effetto di disposizione di legge:

- a) sono disciplinate unicamente dal codice civile rafforzando, quindi la rilevanza della disciplina codicistica che in materia di società pubbliche non viene derogata neppure in questo caso e fatto salvo alcune particolarità di cui in appresso;
- b) afferiscano unicamente il rapporto societario e quindi essendo disciplinate dal codice civile non necessitano di abrogazione o modifica delle norme originarie in forza delle quali si era costituita o acquisita la partecipazione.

Il comma 614 estende alle operazioni di attuazione del piano operativo di razionalizzazione le disposizioni dell'art. 1 comma da 563 a 568 ter che trattano:

- i commi da 563 a 568, la mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica;
- il comma 568 bis, alcune specificità di esenzione tributaria delle operazioni di cessione di partecipazione o di liquidazione di società a partecipazione pubblica, che quindi si applicano a tutti gli atti di esecuzione del piano e precisamente:
  - o a) *“allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi”*;
  - o b) *“all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi”*;

- Il comma 568-ter riprende alcune specificità del personale delle società a partecipazione pubblica e precisamente: *“Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.”*

## **II – Ricognizione delle partecipazioni dell'ente**

### **1. Partecipazioni societarie**

Il comune di Albaredo d'Adige partecipa al capitale delle seguenti società:

1. CISIAG S.p.A. con quota del 6.26 %;

### **2. Partecipazioni indirette**

Il Comune di Albaredo d'Adige partecipa inoltre indirettamente in:

1. ACQUE VERONESI s.c. a r.l. tramite CISIAG S.p.A. che detiene una partecipazione complessiva dell'8,37 %;

## CISIAG S.P.A.

CISIAG s.p.a., a totale capitale pubblico, è nato dalla trasformazione del Consorzio intercomunale per i servizi idrici Adige-Guà in Società per azioni. La società ha per oggetto la gestione dell'intero ciclo dell'acqua e dei relativi servizi nell'ambito dei Comuni soci, ovvero: Albaredo d'Adige Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant' Anna, Cologna Veneta, Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, Terrazzo, Veronella e Zimella.

Le competenze, le modalità ed i rapporti tra gli enti soci sono disciplinati dallo Statuto, approvato con atto notarile del 24/06/2002, Rep. n. 103454, Notaio Macchi di Legnago, da ultimo modificato con verbale di assemblea straordinaria, Rep. n. 141650 in data 10 dicembre 2007, redatto dal notaio Sergio Macchi di Legnago.

<b>Capitale Sociale in Euro</b>	<b>238.199,00</b> interamente sottoscritto e versato
<b>Partecipazione societaria</b>	<b>14.917</b> azioni
<b>Quota di partecipazione</b>	<b>6.26%</b>
<b>Organi societari:</b>	<b>ASSEMBLEA DEI SOCI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIO SINDACALE</b>
ASSEMBLEA DEI SOCI	E' composta dagli azionisti che risultano iscritti nel libro soci.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. E' composto da tre membri che durano in carica tre anni con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Gli attuali amministratori sono: <b>ANTONIO PASTORELLO - Presidente</b> <b>CLAUDIO MARCONI- Vice Presidente</b> <b>MICHELE GARZON – Membro</b> Durata in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2014
COLLEGIO SINDACALE	Composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Gli attuali Sindaci effettivi sono: <b>ROBERTO CAVAGGIONI Presidente</b> <b>GUIDO BORTOLAMI Sindaco effettivo</b> <b>CARLO ERRICO Sindaco effettivo</b> Sono Sindaci supplenti: <b>STEFANO PAGLIARIN</b> <b>FRANCESCO MONTIGNANI</b> Nomina con atto in data 16/04/2014
DECORRENZA E DURATA DELLA SOCIETA':	La Società ha durata fino al 31.12.2070.
<b>Numero dipendenti a tempo indeterminato comunicato dalla Società':</b>	<b>0</b>

<b>OGGETTO SOCIALE</b>	Gestione, nel rispetto delle norme di settore, del servizio idrico integrato in particolare dell'intero ciclo dell'acqua ed altri servizi di interesse generale individuati da statuto
<b>SERVIZI DI INTERESSE GENERALE</b>	Gestione dell'intero ciclo dell'acqua e dei relativi servizi nell'ambito dei Comuni soci
<b>OBIETTIVO</b> <b>(Art. 1 comma 611 della Legge 190/2014)</b>	lett. b) soppressione della società. Risulta composta da soli amministratori  lett. c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.
<b>MODALITA'</b>	Indirizzo al rappresentante dell'Ente di proporre all'assemblea dei soci lo scioglimento della Società o la sua fusione per incorporazione in Acque Veronesi s.c. a r.l. della quale CISIAG S.p.A., a dicembre 2013, è socio nella misura del 8,37%
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entro luglio 2015 valutazione da parte di un esperto sulle opportunità e conseguenze di ordine economico e giuridico delle diverse modalità di dismissione della società;</li> <li>- entro settembre 2015 proposta all'assemblea dei Soci;</li> <li>- entro dicembre 2015 delibera di dismissione della società</li> </ul>
<b>EFFETTI SUL BILANCIO DELL'ENTE</b>	<p>Aspetti da approfondire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) valutazione e stima per una corretta analisi della dismissione societaria (fusione, scioglimento ...);</li> <li>2) correlate problematiche tributarie;</li> <li>3) determinazione quote sociali di partecipazione diretta in Acque Veronesi da parte del Comune di Albaredo d'Adige;</li> </ol>

